



REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELLA DIFESA  
LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI  
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO -  
C.F. 80233350588

**ATTO NEGOZIALE n. 79 in data 28 aprile 2025**  
**C.I.G. B6A922950C**

per la permuta di vario materiale (dettagliatamente indicato in allegato "B") da compensare, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche, con la prestazione resa dalla Fanfara della Legione Allievi Carabinieri a Valle Castellana (TE) il 13 marzo 2024 per un valore complessivo di € 3.753,13 (*tremilasettecentocinquantaquattro/13*) meglio specificato nell'allegato "A" al presente contratto.

L'anno 2025 addì 28 del mese di aprile, nell'ufficio del Capo Servizio Amministrativo pro tempore della Legione Allievi Carabinieri sito in via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 3 in Roma,

**P R E M E S S O C H E**

- esiste per l'A.D. la necessità di assicurare il servizio indicato nell'allegato "B" al presente contratto;
- con lettera n. 6/5-5/2024 di prot. in data 17 aprile 2025 del Comando Legione Allievi Carabinieri- SM - Ufficio Logistico, è stata autorizzata la permuta di cui trattasi;
- con verbale in data 11 aprile 2025, redatto da apposita Commissione all'uopo nominata è stata determinata l'equivalenza economica della prestazione di cui al citato allegato "A", per un valore complessivo pari ad € 3.753,13 (*tremilasettecentocinquantaquattro/13*);

**S I A N O T O**

che per far constatare quanto sopra e procedere alla stipula del presente Atto Negoziale

**T R A**

il Ten. Col. amm. Valentina Pighin, Capo Servizio Amministrativo pro tempore della Legione Allievi Carabinieri, stipulante, a ragione della sua carica, in nome e per conto dell'Amministrazione Difesa e il dott. Giovanni Di Saverio, nella sua qualità di Responsabile Amministrativo del Comune di Valle Castellana (TE), come risulta dai documenti esibiti e depositati agli atti di questo Comando in base ai quali è stata accertata la piena capacità ad impegnare legalmente la ditta contraente;

**S I C O N V I E N E E S T I P U L A Q U A N T O S E G U E**

**Art. 1 OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO**

Il Comune di Valle Castellana (TE), che nel seguito del presente atto sarà denominato semplicemente "Controparte", ammettendo ed accettando per vero il contenuto della predetta narrativa, si impegna, nella più ampia e valida forma legale, a totale suo rischio e spese, a fornire all'A.D. come controprestazione il servizio di indicato nell'allegato "B" al presente contratto, il cui valore è pari ad € 3.753,13 (*tremilasettecentocinquantaquattro/13* - IVA inclusa).

Le caratteristiche tecniche del servizio e modalità di esecuzione delle prestazioni sono meglio specificate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Legione Allievi Carabinieri, che nel seguito del presente atto sarà semplicemente denominata "A.D.", si impegna a cedere in permuta alla Controparte a totale compensazione del valore complessivo del materiale fornito dalla stessa, le prestazioni riportate nell'allegato "A", alle quali viene attribuito un valore complessivo di € 3.753,13 (*tremilasettecentocinquantatre/13*).

## **Art. 2 CONDIZIONI GENERALI**

Oltre che dalle clausole contenute nel presente atto, le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, saranno regolate:

- a) dalla L.C.G.S. approvata con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- b) dal R.C.G.S. approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- c) dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";
- d) dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- e) dal D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
- f) dal D. Lgs. 31 maggio 2023, n. 36 "Nuovo Codice dei contratti Pubblici;

Tali norme, per quanto non allegate, sono parte integrante a tutti gli effetti di legge del contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

## **Art. 3 TERMINI DI ADEMPIMENTO**

La Controparte deve fornire le prestazioni presso la sede della Legione Allievi Carabinieri.

La verifica di conformità sarà eseguita da apposita Commissione (per i beni/servizi di importo pari o superiore alla soglia fissata dall'attuale "Codice degli Appalti" sopracitato) o dal dipendente incaricato della ricezione dei materiali/ accertamento dell'esecuzione dei servizi, mediante redazione di dichiarazione di buona provvista/buona esecuzione (per i beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 del D. Lgs. 36/2023).

Si specifica che eventuali scioperi, in seno alla Ditta che fornisce la controprestazione in argomento, delle maestranze presso la ditta purché denunciati e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'A.D., daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, quelli cioè che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause consimili) impediscano alla ditta di rispettare i termini fissati si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della ditta e a giudizio insindacabile dell'A.D.. In questi ultimi casi la ditta, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale dovrà inoltrare, PENA DECADENZA, entro gg. 10 dall'evento, unitamente alla domanda di proroga, una esauriente documentazione che provi la durata del ritardo. Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti della ditta per ferie. La ditta è tenuta a dare preventiva comunicazione in proposito allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

## **Art. 4 RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE AL COLLAUDO**

Nel caso che la Commissione di verifica/il dipendente incaricato pronunci decisione di rifiuto quanto dei beni/servizi presentati al collaudo, la ditta potrà:

- ripresentare al collaudo altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato/correggere le mancanze riscontrate nell'esecuzione del servizio entro un termine di giorni. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo R.A.R./PEC della decisione di rifiuto della Commissione di collaudo verifica/dipendente incaricato, non potrà essere comunque superiore alla metà di quello previsto in contratto per la presentazione al collaudo di quanto rifiutato;
- riproporre entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo R.A.R., della decisione di rifiuto della Commissione di verifica, quanto già collaudato con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o avarie riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e condizioni di cui all'art. 3 del contratto. Verranno pertanto applicate, in seno alla sopracitato O.E. che fornisce la c.d. controprestazione, le penali di cui all'art. 9 - lett. B. in caso di supero dei termini a scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.

#### **Art. 5 GARANZIA**

La controprestazione di cui all'art. 1 è garantita per un periodo di 730 (*settecentotrenta*) giorni solari, a decorrere dalla data del favorevole collaudo dello stesso. La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose. L'A.D. dovrà comunicare con R.A.R./PEC alla ditta i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di 60 giorni solari dalla constatazione dei difetti stessi. La ditta ha l'obbligo di provvedere alla rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose entro il termine di 60 giorni solari dall'avvenuta ricezione della R.A.R. con la quale le sono stati comunicati i difetti o anomalie riscontrate. Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori essi saranno concordati di volta in volta. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra di qualunque natura sono a totale carico della ditta. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare collaudo. Ove la ditta non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti risultate difettose durante il periodo di garanzia e/o all'effettuazione degli interventi di manutenzione saranno applicate le penalità di cui al successivo art.10. Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione di approntamento al collaudo del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione da parte della ditta della comunicazione del collaudo negativo. Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo, comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni. L'interruzione del periodo di garanzia verrà verbalizzato.

#### **Art. 6 DIRITTI DI TERZI**

La controparte assicura che, per l'esecuzione del presente Contratto, non ha violato e non violerà diritti di terzi.

A tal fine, fin da ora, la controparte assume interamente ed esclusivamente sopra di sé qualunque responsabilità ed onere derivanti dalla eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, diritti di privativa, proprietà intellettuali, ecc., relative alle prestazioni fornite, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione della Difesa da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

#### **Art. 7 PAGAMENTI**

La permuta tra le prestazioni cedute dall'A.D. e i servizi forniti dalla Controparte avverrà secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche.

A tal fine la Controparte dovrà:

- corrispondere, a seguito della prevista verifica di conformità eseguita da apposita Commissione, alla ditta fornitrice della prestazione, meglio indicata nell'allegato "B" al presente contratto a titolo di saldo il 100% del totale dovuto eventualmente decurtato delle penalità di cui all'art. 9 del presente contratto;
- in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi esigibili, la ditta fornitrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.; è fatto espresso divieto alla ditta fornitrice di praticare un tasso di interesse di mora superiore al suddetto tasso legale di interesse.

A tal riguardo questa A.D., a seguito del perfezionamento della sottoscrizione del presente atto, parteciperà quanto sopra esposto all'O.E. che fornirà la controprestazione.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali della Controparte, quando anche pubblicate nei modi di legge, la stessa si impegna a darne tempestiva notifica all'Ente stipulante. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. Sui pagamenti scaturenti dal

presente contratto non potrà avere effetto alcun sequestro né convenirsi alcuna cessione se non vi aderisca l'A.D.. Conseguentemente, le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative alle somme dovute dall'A.D. nei casi in cui sono ammesse dalla legge, dovranno essere notificate all'Ente stipulante per il preventivo assenso. E' fatto, altresì, divieto alla controparte di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

#### **Art. 8 ASSICURAZIONI SOCIALI**

La ditta si obbliga a dimostrare a qualsiasi richiesta dell'A.D. l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da Legge o da contratto di lavoro ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi di lavoro che prevedono il pagamento di contributi, da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. La Ditta si obbliga di praticare, verso i dipendenti lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria. A tal fine si applica l'art. 40 del C.G.O..

#### **Art. 9 PENALITÀ**

In caso di ritardi o di mancata esecuzione della fornitura/prestazione nei termini previsti dal presente contratto, la ditta riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penalità:

##### **A. Ritardo e/o mancato approntamento al collaudo dei materiali in provvista:**

- per il ritardo da 01 a 10 giorni, il 2%;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni, il 4%;
- per il ritardo da 21 a 30 giorni, il 6%;
- per il ritardo da 31 a 40 giorni, l'8%;
- per il ritardo da 41 a oltre, il 10%,

da calcolarsi sul valore della fornitura non approntata al collaudo nei termini fissati/delle prestazioni eseguire in ritardo o non eseguite.

##### **B. In caso di esito sfavorevole del collaudo (art. 4 del presente contratto):**

- per il ritardo da 01 a 10 giorni, il 2%;
- per il ritardo da 11 a 20 giorni, il 4%;
- per il ritardo da 21 a 30 giorni, il 6%;
- per il ritardo da 31 a 40 giorni, l'8%;
- per il ritardo da 41 a oltre, il 10%,

da calcolarsi sul valore della fornitura collaudata sfavorevolmente/delle prestazioni risultate non conformi ed in relazione al tempo intercorso dalla data di comunicazione a mezzo R.A.R./PEC della decisione di rifiuto al collaudo alla data di esito favorevole dello stesso.

Ai fini dell'applicazione della penale, dal suddetto periodo, saranno scomputati i giorni residuali nel caso in cui la ditta abbia approntato al collaudo il materiale/effettuato il servizio in anticipo rispetto ai tempi previsti.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità previste nel presente articolo non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto. Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Ente stipulante PENA DECADENZA entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

In caso di raggiungimento del massimo delle penalità (10% dell'ammontare contrattuale), così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti e agli obblighi contrattuali, l'Amm.ne, valutatane la gravità, procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 10 DECADENZA DEI DIRITTI**

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la ditta ritenga spettarle in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di mesi 3 (*tre*) dal giorno della liquidazione finale del contratto.

#### **Art. 11 SPESE INERENTI AL CONTRATTO**

La ditta di cui all'allegato "B" nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23.05.1924 nr. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico della ditta;
- art. 90 del D.P.R. del 26.10.1972 n. 633 (Istituzione e disciplina del Valore Aggiunto);
- art. 38 del D.P.R. del 26.10.1972, nr. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della Legge 27.12.1975 n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18.11.1923 n. 2440;
- art. 18 c. 10 del D. Lgs. 31 maggio 2023, n. 36 (*imposta di bollo nei nuovi ctr. pubblici*).

#### **Art. 12 DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto la Controparte elegge il domicilio legale in Piazza G. D'Annunzio n. 8 - 64010 Valle Castellana (TE), ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Controparte è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, saranno a suo carico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

L'A.D. si riserva la facoltà di risolvere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Controparte a mezzo R.A.R./PEC, il presente contratto per ragioni di emergenza o per il sopraggiungere di particolari situazioni che la stessa ritenga possano essere pregiudizievoli dei propri interessi, senza che per questo la Controparte abbia nulla a pretendere. In alternativa all'esecuzione della fornitura/prestazione specifica posta a carico dell'A.D., qualora sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedano, l'Amministrazione stessa ha facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento della fornitura/prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nel contratto.

#### **Art. 14 GARANZIA DELLA SICUREZZA E SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Al fine di tutelare la sicurezza e la segretezza delle informazioni, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta saranno utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

#### **Art. 15 CLAUSOLA SOSPENSIVA.**

Il presente contratto, ha validità per la Controparte fin dalla sua sottoscrizione e sarà valido per l'A.D. solo dopo che sarà stato approvato /registrato dai superiori organi di controllo nei modi prescritti dalle norme in vigore (ove previsto ex lege).

#### **Art. 16 ALLEGATI**

- Il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, composto da n. 7 (sette) fogli:
- Allegato "A": descrizione della prestazione resa n. 1 (un) foglio;
  - Allegato "B": n. 1 preventivo della ditta "CommerCart" n. 1 (un) foglio;

**PER LA CONTROPARTE**

\_\_\_\_\_

**PER L'AMMINISTRAZIONE**

**Il Capo Servizio Amministrativo pro tempore**

\_\_\_\_\_



**LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI**  
*Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria*

**OGGETTO:** Valle Castellana (TE), 13 marzo 2024. Richiesta della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri.

Si comunica che i costi sostenuti a consuntivo per la partecipazione della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri all'evento in oggetto sono pari a:

1. Missione (certificati di viaggio dei militari):	€ 3.008,33
2. Trasporto (personale e strumenti):	€ 744,80
<b>Totale spese sostenute</b>	<b>€ 3.753,13</b>

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
(Ten. Col. amm. Valentina Pighin)

Per il Comune di Valle Castellana  
Il Responsabile Amministrativo  
Dott. Giovanni Di Saverio



SPETT.LE  
Legione Allievi Carabinieri  
Viale Carlo Alberto dalla Chiesa, 3  
00192 Roma

Completamento magazzino

N. 1 COMPOSIZIONE ARMADIO DIM. 95X200X45 P	€. 1585,00	tot. €. 1585,00
N. 1 LIBRERIA SOSPESA 150X41X96 H	€. 689,22	tot. €. 689,22
N. 1 TAVOLO 120X60	€. 148,12	tot. €. 148,12
N. 3 SEDUTE OPERATIVE	€. 218,00	tot. €. 654,00

IMPONIBILE	€. 3076,34
IVA 22% SP.	€. 676,79
TOT.	€. 3753,13

Cordiali saluti

COMMERCART srl

COMMERCART s.r.l. Via Gallia, 111 - 00183 Roma P.Iva e C.F. 11952531009  
Tel.06-97602144 Fax 06-97601940 Email: info@commercartsrl.it

Per il Comune di Valle Castellana  
il Responsabile Amministrativo  
dott. Giovanni Di Saverio

Per l'A.D.  
Ten. Col. Valentina Pighin